SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 11

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Nuovo catasto edilizio urbano

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 novembre 1991, n. 380.

Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In coerenza con la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzata, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide.

Art. 2.

1. Per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi quinquennali di cui all'articolo 1 e dei programmi esecutivi annuali si applicano le disposizioni contenute, con riguardo al programma nazionale di ricerche in Antartide per il periodo 1985-1991, negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284.

2. I programmi esecutivi annuali sono presentati almeno un anno prima e approvati almeno otto mesi prima della data di inizio delle attività.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ogni tre anni il programma del successivo quinquennio, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), dopo avere preventivamente acquisito il parere del comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, a norma del citato articolo 3 della legge n. 284 del 1985.

4. I programmi quinquennali devono indicare la quota riservata alle ricerche da effettuare nell'ambito di collaborazioni internazionali, non inferiore di norma al 20 per cento. Lo svolgimento di alcuni temi di ricerca fuori dal territorio antartico può essere autorizzato se necessario ad assicurare un approccio organico e complessivo a problematiche scientifiche direttamente connesse con il programma.

5. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nei programmi quinquennali, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità di cui all'articolo 5 della citata legge n. 284 del 1985.

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dal seguente:

«*2*. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

a) Ministero degli affari esteri;

b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;

c) Ministero del tesoro;

d) Ministero della difesa;

e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) Ministero della marina mercantile;

g) Ministero delle partecipazioni statali;

h) Ministero della sanità;

i) Ministero dell'ambiente;

l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dai seguenti:

«*2*. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta da:

a) due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;

c) un esperto designato dal Ministro della sanità;

d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;

e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);

f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);

i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS).

2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno».

Art. 4.

1. In attesa dell'approvazione del nuovo programma quinquennale, è autorizzata l'effettuazione di una spedizione in Antartide per la campagna 1991-1992, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 10 giugno

1985, n. 284, e sulla base dei contenuti scientifici del programma 1985-1991 approvato dal CIPE con delibera del 3 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986.

Art. 5.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito il Museo nazionale dall'Antartide, per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide. È altresì affidato al Museo il compito di promuovere la diffusione e la divulgazione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide. In attesa dell'istituzione del Museo, per i predetti compiti di conservazione, studio e valorizzazione, sono concessi contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 6, alle università di Trieste, Genova e Siena.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle università interessate, sentita la commissione scientifica nazionale per l'Antartide, definisce annualmente, con proprio decreto, la misura dei contributi di cui al comma 1, nel limite di lire 300 milioni, i programmi e i tempi di realizzazione delle iniziative, le eventuali forme di collaborazione con altre università, enti ed istituti di ricerca. Con il medesimo decreto è determinata annualmente, nel limite di lire 100 milioni, la somma necessaria a far fronte agli obblighi derivanti dalla partecipazione ad organismi internazionali.

Art. 6.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 miliardi per il periodo 1991-1996, da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I fondi trasferiti all'ENEA, in quanto responsabile dell'attuazione dei programmi nazionali, sono gestiti dall'ente con l'osservanza del proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, a lire 55 miliardi per l'anno 1992 e a lire 60 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide». Le quote annue relative agli anni 1994, 1995 e 1996 sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 963/1980 reca: «Adesione al trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione».

— Il testo dell'articolo IX, paragrafo 2, del trattato sull'Antartide, annesso alla citata legge, è il seguente: «2. Ciascuna Parte contraente che sia divenuta Parte del presente trattato mediante adesione in base all'articolo XIII avrà diritto a nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per tutto il tempo in cui tale Parte contraente dimostri il proprio interesse nell'Antartide conducendo sostanziali attività di ricerca scientifica in tale territorio, quali la creazione di una stazione scientifica o l'invio di una spedizione scientifica».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 284/1985 (Programma nazionale di ricerche in Antartide) è il seguente:

«Art. 2 *(Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica)*. — Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:

1) formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo articolo 4;

2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3;

3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4, dagli enti di cui all'articolo 6, responsabili dell'attuazione del programma;

4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide;

5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma.

«Art. 3 [come modificato dall'art. 3 della presente legge] *(Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide)*. — 1. È istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di:

1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;

2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;

3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;

4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del trattato sull'Antartide.

2. *Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:*

a) *Ministero degli affari esteri;*

b) *Ministero del bilancio e della programmazione economica;*

c) *Ministero del tesoro;*

d) *Ministero della difesa;*

e) *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;*

f) *Ministero della marina mercantile;*

g) *Ministero delle partecipazioni statali;*

h) *Ministero della sanità;*

i) *Ministero dell'ambiente;*

l) *Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

3. Del comitato fanno altresì parte il vice presidente della commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA.

4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonché esperti designati dagli enti che partecipano al programma.

Art. 4 [come modificato dall'art. 3 della presente legge] (*Commissione scientifica nazionale per l'Antartide*). — 1. È istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:

1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;

2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del trattato;

3) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;

4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;

5) raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;

6) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Antartide.

2. *La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta da:*

a) *due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;*

b) *un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;*

c) *un esperto designato dal Ministro della sanità;*

d) *un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;*

e) *due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);*

f) *due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);*

g) *due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);*

h) *un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);*

i) *un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS).*

2-bis. *La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno.*

3. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

Art. 5 (*Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide*). — 1. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, al di fuori del programma nazionale, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal trattato sull'Antartide, delle finalità scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza, e contiene le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.

Art. 6 (*Attuazione del programma*). — 1. L'ENEA provvede, anche tenendo conto dei propri compiti istituzionali, quali definiti dai programmi pluriennali approvati dal CIPE, d'intesa per i contenuti scientifici del programma con il Consiglio nazionale delle ricerche, all'attuazione del programma di cui all'articolo 1, secondo modalità operative stabilite nel rispetto delle vigenti normative di legge con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero della difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle disponibilità.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa disciplina le forme e i termini in cui si esplica il concorso di detto personale militare.

4. Le spese relative al personale delle amministrazioni od enti partecipanti alle attività sono a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione od ente con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati della presente legge. Le spese relative al personale dell'ENEA gravano sul contributo ordinario dello Stato di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificata dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge.

5. Con apposito regolamento il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, emana norme in materia di trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale impegnato nelle attività in territorio antartico, anche in deroga alle disposizioni vigenti».

Nota all'art. 3:

— Per il testo vigente dell'art. 3 e dell'art. 4 della citata legge n. 284/1985, si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 6 della citata legge n. 284/1985, si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988 è il seguente: «3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) - b) (omissis);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2912):

Presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) l'11 luglio 1991.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 22 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 30 luglio 1991, 20 settembre 1991 e approvato il 3 ottobre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6017):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 7 novembre 1991, con pareri delle commissioni I, III, V, VIII e X.

Esaminato dalla VII commissione il 14 novembre 1991 e approvato il 20 novembre 1991.

91G0429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 ottobre 1991.

Determinazione del contingente delle monete d'argento «Caravelle» da inserire nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1991, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del V centenario della nascita di Tiziano;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991, concernente l'emissione di serie speciali di monete millesimo 1990;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1991, concernente le modalità di cessione delle serie suddette;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle», inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1990, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, è stabilito in L. 30.850.000 pari a n. 61.700 pezzi di cui:

L. 26.150.000 pari a n. 52.300 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.700.000 pari a n. 9.400 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della nascita di Tiziano, inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1990, è stabilito in L. 30.850.000 pari n. 61.700 pezzi, di cui:

L. 26.150.000 pari a n. 52.300 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.700.000 pari a n. 9.400 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 3.

Il numero delle serie speciali per collezionisti millesimo 1990, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche, L. 500 d'argento «Caravelle» e L. 500 d'argento «Tiziano», viene fissato in 61.700 per il valore nominale di L. 116.489.600.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 176

91A5271

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 27 agosto 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di farmacia in data 20 dicembre 1990, dal consiglio di amministrazione in data 7 maggio 1991 e dal senato accademico in data 23 maggio 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 luglio 1991;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di farmacia in data 18 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dall'89 al 99 relativi ai corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche della facoltà di farmacia sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione, come segue:

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 89. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

LAUREA IN FARMACIA

Art. 90. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Art. 91. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) fisica
2) istituzioni di matematica (*a*);
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale (*b*);
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) (*c*);
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica (*d*);
13) patologia generale (*e*);
14) farmacologia e farmacognosia I (*f*);
15) chimica farmaceutica e tossicologica I;
16) analisi dei medicinali II;
17) farmacologia e farmacognosia II (*g*);
18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) analisi dei medicinali III;
20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I;
21) disciplina fondamentale di orientamento;
22) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II;
23) farmacologia e farmacognosia III (*h*);
24) igiene (semestrale) (*i*);
25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

ORIENTAMENTI

1) *Farmaceutico.*

Complementi di chimica farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi chimico tossicologica;
analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;
chimica biofarmaceutica;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
chimica dei prodotti fitoiatrici;
complementi di chimica tossicologica;
farmacia veterinaria;
fitofarmacia;
radiofarmaci;
storia della farmacia.

2) *Farmacologico:*

Farmacologia applicata (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chemioterapia;
dermofarmacologia;

(*a*) Con elementi di statistica ed informatica.
(*b*) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(*c*) Per la facoltà di farmacia.
(*d*) Biochimica generale ed applicata (medica).
(*e*) Con elementi di terminologia medica.
(*f*) Farmacognosia.
(*g*) Farmacologia e farmacoterapia.
(*h*) Tossicologia.
(*i*) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

farmacologia clinica;
farmacologia endocrina;
immunofarmacologia;
neuropsicofarmacologia.

3) *Biochimico clinico.*

Biochimica applicata (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi biochimico-cliniche;
biochimica clinica;
chimica analitica clinica;
ematologia;
enzimologia;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;
metodologia biochimica.

4) *Cosmetologico.*

Chimica dei prodotti cosmetici (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

analisi dei prodotti cosmetici;
chimica degli olii essenziali;
fisiologia e biochimica della cute;
fitochimica;
fitocosmesi;
prodotti cosmetici;
tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici;
tossicologia dei prodotti cosmetici.

5) *Dietetico-alimentare.*

Chimica dei prodotti dietetici (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biochimica della nutrizione;
chimica bromatologica;
complementi di chimica tossicologica;
dietofarmacia;
fisiologia generale II;
igiene degli alimenti;
prodotti dietetici;
scienza dell'alimentazione;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente.

6) *Officinale.*

Preformulazione e formulazione farmaceutiche (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

chimica degli olii essenziali;
chimica dei prodotti fitoiatrici;
documentazione e informazione scientifica;
educazione sanitaria;
farmacia clinica;
farmacia veterinaria;
farmacocinetica;
farmacovigilanza;
fisica sanitaria;
fitofarmacia;
impianti per laboratori galenici;
organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica;
prodotti cosmetici;
prodotti dietetici;
storia della farmacia;
veicolazione e direzionamento dei farmaci.

Art. 92. — Ogni anno accademico, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, può deliberare sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabellla XXVII.

Art. 93. — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline di corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 94. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento prescelto, ed avere effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea.

Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

Art. 95. — Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, da compiersi entro il quarto o quinto anno, deve avvenire presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso.

Le modalità del tirocinio pratico sono definite da un apposito regolamento.

Art. 96. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa, su argomento concordato con un docente della facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza, per almeno un anno accademico, di un laboratorio scientifico sotto la guida di un docente preferibilmente della facoltà.

LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 97. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio.

È previsto un periodo di tirocinio pratico di sei mesi dopo la laurea.

Art. 98. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

Triennio:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologia I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*.

Biennio:

20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologia II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

ORIENTAMENTI

1) *Scienze e sviluppo del farmaco.*

Chimica farmaceutica e tossicologica III (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

basi molecolari dell'attività dei farmaci;
brevettistica farmaceutica;
chimica dei recettori;
chimica delle sostanze organiche naturali;
fitochimica;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
progettazione e sintesi di farmaci;
sintesi speciali organiche;
stereochimica farmaceutica.

2) *Farmaco terapeutico.*

Saggi e dosaggi farmacologici (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biotecnologie farmacologiche;
chemioterapia;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;
farmacologia cellulare;

(a) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(b) Per la facoltà di farmacia.
(c) Biochimica generale ed applicata (medica).
(d) Farmacognosia.
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacologia e farmacoterapia.
(g) Tossicologia.

farmacologia molecolare;
neurobiologia;
neurochimica;
neuropsicofarmacologia;
tossicologia cellulare.

3) *Tecnologico farmaceutico:*

Tecnologia farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
biotecnologie farmaceutiche;
chemiometria;
chimica biofarmaceutica;
chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
chimica e tecnologia dei prodotti dietetici;
chimica fisica delle forme farmaceutiche;
chimica tossicologica industriale;
impianti e macchinari farmaceutici;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
polimeri di interesse farmaceutico;
prodotti cosmetici;
radiofarmaci;
veicolazione e direzionamento dei farmaci.

4) *Chimico tecnologico alimentare.*

Chimica e tecnologia degli alimenti (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
analisi chimica degli alimenti;
biotecnologie alimentari;
chemiometria;
chimica e tecnologia dei prodotti dietetici;
igiene degli alimenti;
prodotti dietetici;
scienza dell'alimentazione;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente.

5) *Chimico tossicologico:*

Chimica tossicologica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
analisi chimico-tossicologica;
chimica ambientale;
chimica tossicologica ambientale;
chimica tossicologica industriale;
chimica tossicologica degli alimenti;
igiene ambientale;
tossicologia e controllo degli inquinamenti.

6) *Chimico applicativo:*

Chimica farmaceutica industriale (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
biotecnologie farmaceutiche;
brevettistica farmaceutica;
chimica biofarmaceutica;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
chimica tossicologica industriale;
polimeri di interesse farmaceutico.

7) *Biotecnologico:*

Biologia molecolare (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
biochimica industriale;
biotecnologie alimentari;
biotecnologie farmaceutiche;
enzimologia;
ingegneria genetica.

8) *Analitico farmaceutico:*

Metodologie speciali in analisi farmaceutica (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:
analisi chimica degli alimenti;
analisi chimica tossicologica;
analisi dei farmaci e loro metaboliti nei liquidi biologici;
analisi dei prodotti cosmetici;
saggi e dosaggi farmacognostici.

Art. 99. — Ogni anno accademico, il consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea, può deliberare sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento, altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella XXVII-*bis*.

Art. 100. — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà stabiliscono il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Inoltre, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, possono stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 101. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea.

Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà di una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Lo studente deve iniziare l'attività di tesi successivamente al terzo anno di corso frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente afferente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi viene effettuato dopo la laurea e può avere luogo presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. Può anche essere svolto per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso l'industria farmaceutica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 27 agosto 1991

Il rettore

91A5253

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 22 febbraio 1991, dal consiglio di amministrazione in data 2 aprile 1991 e dal senato accademico in data 18 aprile 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 luglio 1991;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 17 settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 76 relativo al corso di laurea in chimica viene soppresso e sostituito come segue:

LAUREA IN CHIMICA

Art. 76. — La durata del corso di studi di chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

L'accessso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero degli esami non è inferiore a ventitrè.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due

semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami, e nel biennio di cinquecentoquaranta ore, suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare ùn piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla tabella XIX del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1989, integrata con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990.

TRIENNIO PROPEDEUTICO.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree; ciascuna comprende i corsi fondamentali di seguito indicati:

A) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area di fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti fra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi: in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

BIENNIO.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

«chimico fisico inorganico» e «organico e chimico fisico».

Indirizzo chimico fisico inorganico

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso, indirizzo chimico fisico inorganico);

2) laboratorio di chimica fisica (terzo corso, indirizzo chimico fisico inorganico);

3) chimica inorganica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso, indirizzo chimico fisico inorganico) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso, indirizzo chimico fisico inorganico) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

Indirizzo organico e chimico fisico

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);

2) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

3) chimica fisica (terzo corso, indirizzo organico e chimico fisico);

4) laboratorio di chimica fisica (terzo corso, indirizzo organico e chimico fisico).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (terzo corso e chimico fisico).

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Corsi opzionali:

1) analisi chimica spettroscopica;

2) biochimica applicata;

3) biochimica cellulare;

4) biochimica industriale;

5) biocristallografia;

6) biologia cellulare;

7) biologia generale;

8) biopolimeri;

9) chemiometria;

10) chimica dell'ambiente;

11) chimica analitica clinica;

12) chimica analitica dei beni culturali;

13) chimica analitica dei processi industriali;

14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;

15) chimica analitica strumentale;

16) chimica bioinorganica;

17) chimica bioorganica;

18) chimica bromatologica;

19) chimica computazionale;

20) chimica dei composti di coordinazione;

21) chimica dei composti eterociclici;

22) chimica dei metalli e delle leghe;

23) chimica del suolo;

24) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

25) chimica delle sostanze coloranti;

26) chimica delle sostanze organiche naturali;

27) chimica dello stato solido;

28) chimica e tecnologia dei polimeri;

29) chimica elettroanalitica;

30) chimica farmaceutica e tossicologica;
31) chimica fisica ambientale;
32) chimica fisica biologica;
33) chimica fisica dei fluidi;
34) chimica fisica dei materiali;
35) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
36) chimica fisica industriale;
37) chimica fisica organica;
38) chimica industriale;
39) chimica inorganica industriale;
40) chimica macromolecolare;
41) chimica merceologica;
42) chimica metallorganica;
43) chimica organica fisica;
44) chimica organica idustriale;
45) chimica per la conservazione dei beni culturali;
46) chimica teorica;
47) cinetica chimica e dinamica molecolare;
48) cristallochimica;
49) cromatografia;
50) didattica della chimica;
51) elettrochimica;
52) fotochimica;
53) genetica;
54) geochimica;
55) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
56) meccanismi di reazione in chimica organica;
57) metodi analitici in chimica industriale;
58) metodi fisici in chimica inorganica;
59) metodi fisici in chimica organica;
60) microbiologia generale;
61) mineralogia;
62) radiochimica;
63) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
64) sintesi e tecniche speciali organiche;
65) spettroscopia molecolare;
66) stereochimica;
67) storia della chimica;
68) strutturistica chimica;
69) termodinamica chimica.

I corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, fra le discipline attivate.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostituitivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Esami e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve inoltre avere svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 ottobre 1991

Il rettore

91A5254

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Vita Mayer*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), licenziati dal 12 novembre 1978:

periodo: dall'8 settembre 1990 al 7 marzo 1991;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1979.

2) Lavoratori dell'azienda *Soc. Vita Mayer*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), licenziati dal 12 novembre 1978:

periodo: dall'8 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1979.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Baioni*, con sede in Monteporzio (Pesaro) e stabilimento di Monteporzio (Pesaro), licenziati dal 28 novembre 1988 al 31 maggio 1989;

periodo: dal 29 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 20 luglio 1988: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sporting*, con sede in S. Colombano Meldola (Forlì) e stabilimento di S. Colombano-Meldola (Forlì), licenziati dal 15 gennaio 1987;

periodo: dal 15 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

5) Lavoratori dell'azienda *S.c.r.l. Alimentar Sud*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 30 aprile 1990 al 30 ottobre 1990;

periodo: dal 1° maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 28 giugno 1990: dal 1° giugno 1989;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cremeria Alibrandi*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 24 dicembre 1990 al 22 giugno 1991:

periodo: dal 23 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 21 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ricam*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 31 ottobre 1983 al 12 ottobre 1988:

periodo: dall'11 ottobre 1990 al 10 aprile 1991;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ricam*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 31 ottobre 1983 al 12 ottobre 1988:

periodo: dall'11 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 4 aprile 1985:

periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.G.I. - Soc. it. gestioni industriali*, con sede in Manocalzati (Avellino) e stabilimento di Manocalzati (Avellino), licenziati dal 4 luglio 1985 al 28 giugno 1988:

periodo: dal 24 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ellebi*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), licenziati dal 10 gennaio 1985:

periodo: dal 26 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 7 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. T.M.P. - Tecnomeccanica partenopea*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di S. Valentino Torio (Salerno), licenziati dal 28 novembre 1985:

periodo: dal 19 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 2 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Wattsud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 13 gennaio 1986 al 7 gennaio 1989:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
CIPI 24 giugno 1982: dal 24 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gambardella*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 22 dicembre 1988:

periodo: dal 18 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 13 febbraio 1986: dall'8 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ma.Wa.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 20 dicembre 1988:

periodo: dal 19 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 15 aprile 1986: dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.M.M. Industria*, con sede in Casapulla (Caserta) e stabilimento di Casapulla (Caserta), licenziati dal 21 dicembre 1985 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 13 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 12 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 26 dicembre 1985 al 17 dicembre 1988:

periodo: dal 13 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Leggero Giovanni & C. - Industria metalmeccanica*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), licenziati dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 23 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Martiny Ettore*, con sede in Torino e filiale di Napoli, licenziati dal 3 agosto 1985 al 23 gennaio 1989:

periodo: dal 23 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 19 giugno 1985: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carnielli Sud*, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimento di Villaricca (Napoli), licenziati dal 24 maggio 1986 al 18 novembre 1988:

periodo: dal 18 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Miriam & Avana*, con sede in Ponticelli (Napoli) e stabilimento di Ponticelli (Napoli), licenziati dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 12 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 20 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *SNK La Meritermica*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 27 dicembre 1986 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 21 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurolink*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli), licenziati dal 16 gennaio 1987:

periodo: dal 10 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. I.S.M.E.T.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 15 gennaio 1987 al 13 gennaio 1989:

periodo: dal 9 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Lupet*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), licenziati dal 3 dicembre 1986 al 1° dicembre 1988:

periodo: dal 27 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 6 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Basile Raffaele e Figli*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), licenziati dal 24 aprile 1987 al 19 ottobre 1988:

periodo: dal 15 aprile 1991 al 30 settembre 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 28 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Harrold's*, con sede in Frattaminore (Napoli) e stabilimento di S. Arpino (Caserta), licenziati dal 7 giugno 1984:

periodo: dal 27 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio L'Arianna*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli), licenziati dal 12 luglio 1984:

periodo: dal 2 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gestione laterizi*, con sede in Napoli e stabilimento di Petruro Irpino (Avellino), licenziati dal 18 aprile 1987 al 17 aprile 1988:

periodo: dal 13 aprile 1990 al 12 ottobre 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gestione laterizi*, con sede in Napoli e stabilimento di Petruro Irpino (Avellino), licenziati dal 18 aprile 1987 al 17 aprile 1988:

periodo: dal 13 ottobre 1990 al 12 aprile 1991;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gestione laterizi*, con sede in Napoli e stabilimento di Petruro Irpino (Avellino), licenziati dal 18 aprile 1987 al 17 aprile 1988:

periodo: dal 13 aprile 1991 al 30 settembre 1991;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Antonelli*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 7 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. L.A.B.*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 5 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. L.I.N. - Lavorazioni industriali navali*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 10 gennaio 1985:

periodo: dal 5 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 9 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. De Concilio*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli), licenziati dal 19 gennaio 1981:

periodo: dal 7 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 24 giugno 1978: dal 7 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1981.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Airone Sud*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 20 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Zanniello*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, licenziato dal 6 febbraio 1985:

periodo: dal 7 agosto 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 6 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

29) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, codice Istat 328.3, operanti in comune di S. Antimo (Napoli) dal 2 maggio 1987:

periodo: dal 2 maggio 1990 al 1° novembre 1990;
CIPI 30 maggio 1991: dal 2 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

30) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, codice Istat 328.3, operanti in comune di S. Antimo (Napoli) dal 2 maggio 1987:

periodo: dal 2 novembre 1990 al 1° maggio 1991;
CIPI 30 maggio 1991: dal 2 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

31) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, codice Istat 328.3, operanti in comune di S. Antimo (Napoli) dal 2 maggio 1987:

periodo: dal 2 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 30 maggio 1991: dal 2 maggio 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

32) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La.Sa. - Lavorazione sedie e affini*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), licenziati dal 29 dicembre 1987 al 23 giugno 1988:

periodo: dal 23 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 24 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Fulvia*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 12 giugno 1985:

periodo: dal 13 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 27 maggio 1981: dal 20 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ce.Vi. - Ceramica Vietrese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), licenziati dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 29 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gruppo Medea confezioni*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 14 dicembre 1988 al 14 giugno 1989:

periodo: dal 15 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 15 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartotecnica del Sud*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 28 novembre 1988 al 31 maggio 1989:

periodo: dal 1° giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 1° dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalmeccanica del Tirso*, con sede in Bolotana (Nuoro) e stabilimento di Bolotana (Nuoro), licenziati dal 28 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Intarsitalia*, con sede in Piano di Sorrento (Napoli) e stabilimenti di Meta di Sorrento (Napoli) e Piano di Sorrento (Napoli), licenziati dal 2 dicembre 1988 al 1° giugno 1989:

periodo: dal 2 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 9 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Anderson Manifactoring*, con sede in Napoli e stabilimento di Cesa (Caserta), licenziati dal 14 maggio 1986:

periodo: dal 13 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 14 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Precast Italia*, con sede in S. Angelo in Formis (Caserta) e stabilimento di S. Angelo in Formis (Caserta), licenziati dal 23 maggio 1986:

periodo: dal 25 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 25 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sigma*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 19 giugno 1989 al 18 dicembre 1989:

periodo: dal 19 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 21 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Franco Vergona*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 7 agosto 1986:

periodo: dall'8 agosto 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 29 maggio 1986: dal 7 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990.

43) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Simec elettromeccanica*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 25 luglio 1989 al 25 gennaio 1990:

periodo: dal 26 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 27 giugno 1989: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori dell'azienda *Ditta Moccia Irme*, con sede in Napoli e stabilimento di Calvi Risorta (Caserta), licenziati dal 20 giugno 1989:

periodo: dal 20 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 6 giugno 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

45) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. L'Excelsior guanti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 24 giugno 1989 al 23 dicembre 1989:

periodo: dal 24 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 24 giugno 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

46) Lavoratori dell'azienda *Ditta I.B. Italblock*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989:

periodo: dall'8 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 4 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

47) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Agria*, con sede in Frignano (Caserta) e stabilimento di Frignano (Caserta), licenziati dal 28 ottobre 1986:

periodo: dal 28 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 4 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

48) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ramina*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990:

periodo: dal 1° giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 21 marzo.1989: dal 6 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

49) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Expand Italia*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 1° dicembre 1989 al 30 dicembre 1990:

periodo: dal 1° dicembre 1990 al 31 maggio 1991;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 agosto 1990.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11576/24 del 5 aprile 1991.

50) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Expand Italia*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 1° dicembre 1989 al 30 dicembre 1990:

periodo: dal 1° giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 agosto 1990.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11736/53 del 1° agosto 1991.

51) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cost.El.Metal - Costruzione elaborati metallici*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 28 gennaio 1987:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 28 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

52) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. M.C.S. - Manifattura ceramica salernitana*, con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno), licenziati dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 1° giugno 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

53) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Superbox Meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli), licenziati dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

54) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. C.E.I.*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 28 gennaio 1987:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 28 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 marzo 1991.

55) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gondrand S.N.T.*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, licenziati dal 4 maggio 1990 al 4 novembre 1990:

periodo: dal 5 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 marzo 1991.

56) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Aristocrat di Misso Salvatore*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1987:

periodo: dal 13 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 13 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;.
primo decreto ministeriale 12 aprile 1991.

57) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Telediffusione italiana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 13 marzo 1981:

periodo: dal 31 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 25 gennaio 1979: dal 1° dicembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982.

58) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Pasquale Monaco*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), licenziati dal 12 gennaio 1989:

periodo: dal 13 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 3 agosto 1988: dal 12 gennaio 1989;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1991.

59) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Liccardo*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 17 luglio 1987:

periodo: dal 17 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 17 luglio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1991.

60) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Cisa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dall'8 febbraio 1983 al 24 gennaio 1991:

periodo: dal 24 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

61) Lavoratori dell'azienda *Soc. Orlificio partenopeo*, con sede in Afragola (Napoli) e stabilimento di Afragola (Napoli), licenziati dal 16 gennaio 1983:

periodo: dal 12 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 23 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

62) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Ancor*, con sede in Napoli e stabilimento Napoli-Barra, licenziati dal 1° settembre 1983:

periodo: dal 4 agosto 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 5 agosto 1980: dal 5 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

63) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Jeans by Work*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), licenziati dal 14 agosto 1983 al 20 gennaio 1989:

periodo: dal 20 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 15 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

64) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Osci*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 9 gennaio 1984 al 19 dicembre 1988:

periodo: dal 15 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

65) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bifulco*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 2 agosto 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 13 aprile 1979: dal 6 marzo 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

66) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sarmoda*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 31 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 24 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

67) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. La.Co.Di.Po.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 29 luglio 1984 al 14 novembre 1988:

periodo: dal 10 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 5 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986.

68) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Elif*, con sede in Napoli e stabilimento di Benevento, licenziati dal 18 gennaio 1985:

periodo: dal 26 giugno 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 26 marzo 1981: dal 17 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1991 i lavoratori licenziati, già percettori del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 427/75, di cui ai decreti ministeriali:

n. 11760/11 dell'8 agosto 1991, comune di Manfredonia (Foggia);
n. 11725 del 26 luglio 1991, comune di Taranto;
n. 11760/12 dell'8 agosto 1991, comune di Brindisi;
n. 11719 del 15 luglio 1991, comune di Pozzuoli (Napoli) (ex dipendenti ditta Stelio Merolla),

continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi ridotto del numero massimo di centottanta giorni.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 giugno 1985 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 19 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carebb*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli), licenziati dal 20 dicembre 1985 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 10 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hanil Italia*, con sede in Costa Volpino (Bergamo) e stabilimenti di Costa Volpino (Bergamo) e Gianico (Brescia), licenziati dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1990 al 3 luglio 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hanil Italia*, con sede in Costa Volpino (Bergamo) e stabilimenti di Costa Volpino (Bergamo) e Gianico (Brescia), licenziati dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 4 luglio 1990 al 3 gennaio 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hanil Italia*, con sede in Costa Volpino (Bergamo) e stabilimenti di Costa Volpino (Bergamo) e Gianico (Brescia), licenziati dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1991 al 3 luglio 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *Soc. Senatore Giorgio*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), licenziati dal 16 giugno 1986 al 2 gennaio 1989:

periodo: dal 29 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rosa Rosa legno sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 5 luglio 1986 al 30 dicembre 1988:

periodo: dal 26 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 12 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carrinofer*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 6 luglio 1986 al 4 gennaio 1989:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Omca*, con sede in Domodossola (Novara) e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 agosto 1986:

periodo: dal 28 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *Soc. Canditone Antonio eserczio di cava di tufo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 dicembre 1986 al 23 dicembre 1988:

periodo: dal 19 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ghibli*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 31 gennaio 1987 al 29 gennaio 1989:

periodo: dal 25 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 maggio 1986: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Selleria tappezzeria Partenope*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), licenziati dal 18 gennaio 1987:

periodo: dal 7 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Delta prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli), licenziati dal 19 luglio 1984:

periodo: dal 16 gennaio 1991 al 15 luglio 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.M.I.E.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 luglio 1988 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 4 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 novembre 1987: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Duron italiana*, con sede in Assemini-Macchiareddu (Cagliari) e stabilimento di Assemini-Macchiareddu (Cagliari), licenziati dall'11 luglio 1988:

periodo: dal 14 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 4 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dromedario Due calzaturificio*, con sede in Pistoia e stabilimento di Pistoia, licenziati dal 1° ottobre 1988 al 16 giugno 1989:

periodo: dal 7 ottobre 1989 al 6 aprile 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11144/31 del 1° giugno 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dromedario Due calzaturificio*, con sede in Pistoia e stabilimento di Pistoia, licenziati dal 1° ottobre 1988 al 16 giugno 1989:

periodo: dal 7 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11253/17 del 6 agosto 1990.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dromedario Due calzaturificio*, con sede in Pistoia e stabilimento di Pistoia, licenziati dal 1° ottobre 1988 al 16 giugno 1989:

periodo: dal 7 ottobre 1990 al 6 aprile 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11736/38 del 1° agosto 1991.

19) Lavoratori dell'azienda *Ditta Deca di d'Errico Carmine*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 15 gennaio 1986:

periodo: dal 14 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Confezioni Santerno*, con sede in Firenzuola (Firenze) e stabilimento di Firenzuola (Firenze), licenziati dal 30 aprile 1989 al 29 ottobre 1989:

periodo: dal 30 ottobre 1990 al 29 aprile 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 5 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cipal*, con sede in Canicattì, contrada Andolina (Agrigento) e stabilimento di Canicattì, contrada Andolina (Agrigento), licenziati dal 5 giugno 1986:

periodo: dal 5 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1990.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Le Acque*, con sede in Palazzuolo sul Senio (Firenze) e stabilimento di Palazzuolo sul Senio (Firenze), licenziati dal 3 giugno 1989 al 2 dicembre 1989:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 2 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurofil*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 7 maggio 1989 al 6 novembre 1989:

periodo: dal 7 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 15 marzo 1990: dal 9 maggio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cerqua*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli), licenziati dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990:

periodo: dal 29 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1990.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Proinco*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze), licenziati dal 7 aprile 1990 al 6 ottobre 1990:

periodo: dal 7 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 settembre 1990: dal 10 aprile 1989;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 marzo 1991.

26) Lavoratori dell'azienda *Magesa*, con sede in Barisardo (Nuoro) e stabilimento di Barisardo (Nuoro), licenziati dal 30 luglio 1987:

periodo: dal 30 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1991.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Campanella cantieri navali*, con sede in Savona e stabilimento di Savona, licenziati dal 24 aprile 1990 al 23 ottobre 1990:

periodo: dal 24 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1990: dal 27 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tecnaval*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dall'8 luglio 1987:

periodo: dall'8 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Maglificio Duchessa di San Martino*, con sede in Pescaglia (Lucca) e stabilimento di Pescaglia (Lucca), licenziati dal 9 marzo 1987:

periodo: dal 9 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 23 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1991.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cousin italiana*, con sede in Ospedaletto (Pisa) e stabilimento di Ospedaletto (Pisa), licenziati dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991:

periodo: dal 15 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 settembre 1990: dal 20 ottobre 1989;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.A.E.M.*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), licenziati dal 25 novembre 1990 al 24 maggio 1991:

periodo: dal 25 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 giugno 1991: dal 27 novembre 1989;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Defanplastica*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno), licenziati dal 27 agosto 1990 al 26 febbraio 1991:

periodo: dal 27 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 aprile 1990: dal 1° settembre 1988;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *A r.l. Consorzio Appoff*, con sede in Eboli (Salerno) e stabilimento di Eboli (Salerno), licenziati dal 6 luglio 1987:

periodo: dal 6 gennaio 1991 al 5 luglio 1991;
CIPI 6 gennaio 1991: dal 5 luglio 1991;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Coisa*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dall'8 novembre 1990 al 7 maggio 1991:

periodo: dall'8 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 marzo 1991: dal 5 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Valori*, con sede in Casoria e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 24 aprile 1987:

periodo: dal 24 ottobre 1990 al 23 aprile 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 24 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Valori*, con sede in Caserta e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 24 aprile 1987:

periodo: dal 24 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 24 aprile 1987;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Celentano*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno), licenziati dal 4 novembre 1990 al 3 maggio 1991:

periodo: dal 4 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 luglio 1990: dal 2 giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *Manifatture Stella del Sud*, con sede in S. Gennariello di Ottaviano (Napoli) e stabilimento di S. Gennariello di Ottaviano (Napoli), licenziati dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 settembre 1990: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli La Mantia*, con sede in Napoli e stabilimento di Cercola (Caserta), licenziati dal 27 gennaio 1991 al 26 luglio 1991:

periodo: dal 27 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 marzo 1991: dal 30 gennaio 1989;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Kira*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 14 gennaio 1984 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 21 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

41) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Francesco Lazzeri*, con sede in S. Giuliano Terme (Pisa) e stabilimento di S. Giuliano Terme (Pisa), licenziati dal 26 novembre 1983 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 febbraio 1991 al 2 agosto 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pastificio Puddu*, con sede in Cagliari e stabilimento di Siddi (Cagliari), licenziati dal 7 marzo 1984:

periodo: dal 18 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

43) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Dyrup & C.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 7 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 luglio 1981: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Conato elettromeccanica*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), licenziati dal 22 ottobre 1984 al 18 gennaio 1989:

periodo: dall'8 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

45) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Editrice sarda*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, licenziati dal 19 ottobre 1984:

periodo: dal 3 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 aprile 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

46) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Erman*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 20 ottobre 1984:

periodo: dal 2 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

47) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Marber Sud*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari), licenziati dal 3 ottobre 1984 al 19 settembre 1988:

periodo: dal 19 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 maggio 1981: dal 20 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Afast*, con sede in Torino, e stabilimenti di Caluso (Torino) e Torino, licenziati dal 28 aprile 1985 al 18 ottobre 1988:

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurolene*, con sede in Assisi frazione Palazzo (Perugia) e stabilimento di Assisi frazione Palazzo (Perugia), licenziati dal 13 febbraio 1985:

periodo: dal 10 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lasim* con sede in Lecce e stabilimento di Lecce, licenziati dal 31 marzo 1988 al 30 settembre 1988:

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
CIPI 24 marzo 1988: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 marzo 1989, n. 10371/26.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lasim* con sede in Lecce e stabilimento di Lecce, licenziati dal 31 marzo 1988 al 30 settembre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 marzo 1989, n. 10371/27.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lasim* con sede in Lecce e stabilimento di Lecce, licenziati dal 31 marzo 1988 al 30 settembre 1988:

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1989, n. 10726/36.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lasim* con sede in Lecce e stabilimento di Lecce, licenziati dal 31 marzo 1988 al 30 settembre 1988:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1990, n. 11251/1.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lasim* con sede in Lecce e stabilimento di Lecce, licenziati dal 31 marzo 1988 al 30 settembre 1988:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Losa Cotonificio di Robassomero*, con sede in Robassomero (Torino) e stabilimento di Robassomero (Torino), licenziati dal 26 agosto 1988 al 25 febbraio 1989:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 31 gennaio 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Safai*, con sede in Borgo Trevi (Perugia) e stabilimento di Borgo Trevi (Perugia), licenziati dal 17 giugno 1986:

periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
CIPI 20 marzo 1986: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sires*, con sede in Napoli, licenziati dal 30 ottobre 1989 al 30 aprile 1990:

periodo: dal 1° maggio 1990 al 31 ottobre 1990;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 1° agosto 1988;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sires*, con sede in Napoli, licenziati dal 30 ottobre 1989 al 30 aprile 1990:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 1° agosto 1988;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sires*, con sede in Napoli, licenziati dal 30 ottobre 1989 al 30 aprile 1990:

periodo: dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 1° agosto 1988;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ori Martin sud*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), licenziati dal 15 giugno 1990 al 14 dicembre 1990:

periodo: dal 15 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 aprile 1990: dal 28 marzo 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalteco*, con sede in S. Stefano Magra (La Spezia) e stabilimento di S. Stefano Magra (La Spezia), licenziati dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 11 marzo 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalteco*, con sede in S. Stefano Magra (La Spezia) e stabilimento di S. Stefano Magra (La Spezia), licenziati dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 11 marzo 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalteco*, con sede in S. Stefano Magra (La Spezia) e stabilimento di S. Stefano Magra (La Spezia), licenziati dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 11 marzo 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalteco*, con sede in S. Stefano Magra (La Spezia) e stabilimento di S. Stefano Magra (La Spezia), licenziati dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 marzo 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Premiato maglificio comm. Cesare Armani*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone, licenziati dal 17 agosto 1987:

periodo: dal 17 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 29 giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Ala d'Or di A. Masolini & C.*, con sede in Gonars (Udine) e stabilimento di Gonars (Udine), licenziati dall'8 ottobre 1987:

periodo: dall'8 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Safau*, con sede in Udine e stabilimento di Udine, licenziati dal 26 agosto 1990 al 25 febbraio 1991:

periodo: dal 26 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 28 marzo 1988;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Alimentari Molteni di A. Molteni & C.*, con sede in Arcore (Milano) e stabilimento di Arcore (Milano), licenziati dal 17 gennaio 1987:

periodo: dal 17 luglio 1990 al 16 gennaio 1991;
CIPI 18 settembre 1987: dal 13 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Confezioni S. Paolo*, con sede in S. Paolo (Brescia) e stabilimento di S. Paolo (Brescia), licenziati dal 27 giugno 1987:

periodo: dal 27 dicembre 1990 al 26 giugno 1991;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 27 giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Club 3*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 26 aprile 1983 al 24 settembre 1988:

periodo: dal 20 febbraio 1990 al 10 agosto 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Club 3*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 26 aprile 1983 al 24 settembre 1988:

periodo: dall'11 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

91A5259

MINISTERO DEL TESORO

N. 230

Corso dei cambi del 26 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1204,400	1204,400	1204,550	1204,400	1204,400	1204,400	1204,710	1204,400	1204,400	1204,400
E.C.U.	1537,150	1537,150	1536,500	1537,150	1537,150	1537,150	1537,580	1537,150	1537,150	1537,150
Marco tedesco	755,430	755,430	755,500	755,430	755,430	755,430	755,520	755,430	755,430	755,430
Franco francese	221,130	221,130	221,250	221,130	221,130	221,130	221,130	221,130	221,130	221,130
Lira sterlina	2156,450	2156,450	2158 —	2156,450	2156,450	2156,450	2156,500	2156,450	2156,450	2156,450
Fiorino olandese	670,650	670,650	670 —	670,650	670,650	670,650	670,740	670,650	670,650	670,650
Franco belga	36,669	36,669	36,680	36,669	36,669	36,669	36,669	36,669	36,669	36,660
Peseta spagnola	11,867	11,867	11,900	11,867	11,867	11,867	11,859	11,867	11,867	11,860
Corona danese	194,450	194,450	194,50	194,450	194,450	194,450	194,480	194,450	194,450	194,450
Lira irlandese	2018,500	2018,500	2016 —	2018,500	2018,500	2018,500	2017,400	2018,500	2018,500	—
Dracma greca	6,636	6,636	6,640	6,636	6,636	6,636	6,640	6,636	6,636	—
Escudo portoghese	8,495	8,495	8,500	8,495	8,495	8,495	8,500	8,495	8,495	8,490
Dollaro canadese	1061,450	1061,450	1059 —	1061,450	1061,450	1061,450	1060,250	1061,450	1061,450	1061,450
Yen giapponese	9,374	9,374	9,370	9,374	9,374	9,374	9,372	9,374	9,374	9,370
Franco svizzero	850,820	850,820	850 —	850,820	850,820	850,820	850,900	850,820	850,820	850,820
Scellino austriaco	107,375	107,375	107,300	107,375	107,375	107,375	107,430	107,375	107,375	107,370
Corona norvegese	191,970	191,970	192 —	191,970	191,970	191,970	191,990	191,970	191,970	191,970
Corona svedese	206,450	206,450	206,250	206,450	206,450	206,450	206,390	206,450	206,450	206,450
Marco finlandese	278,810	278,810	279 —	278,810	278,810	278,810	278,800	278,810	278,810	—
Dollaro australiano	952 —	952 —	952 —	952 —	952 —	952 —	952,500	952 —	952 —	952 —

Media dei titoli del 26 novembre 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,250
» » » 21- 4-1987/94	87,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,275
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,075
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,200
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,275
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100 —
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,075
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,975
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,275
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	93,475
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,350
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,530
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	99,975
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	99,975
» » » » 18- 4-1986/92	100,475
» » » » 19- 5-1986/92	100,225
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,100
» » » » 1-11-1987/92	100,325
» » » » 1-12-1987/92	100,375
» » » » 1- 1-1988/93	100,050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,625
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,425
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,150
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,725
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,925
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,150
»	»	»	»	20-10-1986/93	100 —
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,700
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,200
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,275
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,350
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100 —
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,850
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,925
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,400
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,250
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,300
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,975
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,300
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,250
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,275
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,625
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,475
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,925
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,575
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,950
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,625
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,350
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,125
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,275
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,375
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,950
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,200
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,350
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,350
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,225
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,400
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,400
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,450
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,525
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,600
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,725
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,025
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,275
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,275

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	21-12-1991	99,900
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,575
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,400
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,525
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,425
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,500
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,900
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,150
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,425
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100 —
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,075
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,350
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,650
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,475
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,050
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,150
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,100
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,825
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,850
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,825
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,175
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,225
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,325
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,925
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,800
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,275
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,575
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,550
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,425
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,325
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,025
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,350
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,125
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,375
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,575
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,125
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,550
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,275
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,325
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,875
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,275
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,825
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,925
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,775
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,225
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,325
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	104,725
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,675
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,925
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M26111

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 3/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «PREPIDIL» (dinoprostone) gel 0,5 mg.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.A. Puurs (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Upjohn S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano) via G. E. Upjohn, 2, codice fiscale 007680154.

Produttore: Upjohn S.A. di Puurs (Belgio). Le operazioni di astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo sono effettuate sia della predetta società belga, sia dalla Upjohn S.p.a., nell'officina di Caponago (Milano).

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 siringa pre-riempita × 0,5 mg/3 g (2,5 ml) + applicatore sterile uso intracervicale;

codice: 028439014 (in base 10) OV3WH6 (in base 32);

classe: *b)*.

Composizione: ogni siringa pre-riempita da 2,5 ml contiene: dinoprostone mg 0,5; eccipienti: silice precipitata mg 240; triacetina mg 2759,5.

Indicazioni terapeutiche: PREPIDIL alla dose di 0,5 mg, somministrato nel canale cervicale, è efficace nell'indurre il rammollimento e la dilatazione della cervice uterina in gravide a termine o prossime ad esso. Nelle pazienti con caratteristiche sfavorevoli alla induzione, PREPIDIL, impiegato per via intracervicale, prima dell'induzione del travaglio di parto con metodi convenzionali, è in grado di migliorare il risultato globale dell'induzione stessa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle cliniche specializzate, sotto il diretto controllo del medico.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 7/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «TEMAFLOX» (temafloxacina cloridrato).

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52.

Produttore: Abbott S.p.a.; stabilimento di Campoverde di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) blister da 8 compresse ricoperte da mg 300;
codice: 027809021 (in base 10) OUJP7X (in base 32);
classe: *b)*, per un periodo di mesi sei;

b) blister da 4 compresse ricoperte da mg 600;
codice: 027809045 (in base 10) OUJP8P (in base 32);
classe: *b)*, per un periodo di mesi sei.

Composizione:

ogni compressa ricoperta da mg 300 contiene: principio attivo temafloxacina cloridrato mg 330,0, pari a temafloxacina mg 300,0; eccipienti: lattosio mg 168,75, sodio amido glicolato mg 60,0, idrossipropilcellulosa mg 20,35, cellulosa microcristallina mg 1500, magnesio stearato mg 7,5, talco mg 15,0 metilidrossipropilcellulosa mg 12,2, biossido di titanio- mg 6,8, polietilenglicole 400 mg 3,4, glicole propilenico mg 2,3;

ogni compressa ricoperta da mg 600 contiene: principio attivo temafloxacina cloridrato mg 660,0, pari a temafloxacina mg 600,0; eccipienti: lattosio mg 200,0, sodio amido glicolato mg 60,0, idrossipropilcellulosa mg 29,7, cellulosa microcristallina mg 200,0, magnesio stearato mg 10,0, talco mg 20,0 crospovidone mg 60,0, metilidrossipropilcellulosa mg 18,6, biossido di titanio mg 9,9, polietilenglicole 400 mg 5,0, glicole propilenico mg 3,7.

Indicazioni terapeutiche: TEMAFLOX è indicata nel trattamento delle infezioni delle vie respiratorie e delle vie urinarie sostenute da germi sensibili alla temafloxacina.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale TEMAFLOX è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 8/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «TEMABIOTIC» (temafloxacina cloridrato).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., codice fiscale 00678100504, con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40.

Produttore: Abbott S.p.a.; stabilimento di Campoverde di Aprilia (Latina); il controllo del prodotto finito è effettuato da Laboratorio Guidotti S.p.a., nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste n. 40.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) blister da 8 compresse ricoperte da mg 300;
codice: 028059020 (in base 10) OUS9DD (in base 32);
classe: *b)*, per un periodo di mesi sei;

b) blister da 4 compresse ricoperte da mg 600;
codice: 028059044 (in base 10) OUS9F4 (in base 32);
classe: *b)*, per un periodo di mesi sei.

Composizione:

ogni compressa ricoperta da mg 300 contiene: principio attivo temafloxacina cloridrato mg 330,0, pari a temafloxacina mg 300,0; eccipienti: lattosio mg 168,75, sodio amido glicolato mg 60,0, idrossipropilcellulosa mg 20,35, cellulosa microcristallina mg 1500, magnesio stearato mg 7,5, talco mg 15,0 metilidrossipropilcellulosa mg 12,2, biossido di titanio mg 6,8, polietilenglicole 400 mg 3,4, glicole propilenico mg 2,3;

ogni compressa ricoperta da mg 600 contiene: principio attivo temafloxacina cloridrato mg 660,0, pari a temafloxacina mg 600,0; eccipienti: lattosio mg 200,0, sodio amido glicolato mg 60,0, idrossipropilcellulosa mg 29,7, cellulosa microcristallina mg 200,0, magnesio stearato mg 10,0, talco mg 20,0 crospovidone 60,0, metilidrossipropilcellulosa mg 18,6, biossido di titanio mg 9,9, polietilenglicole 400 mg 5,0, glicole propilenico mg 3,7.

Indicazioni terapeutiche: TEMABIOTIC è indicata nel trattamento delle infezioni delle vie respiratorie e delle vie urinarie sostenute da germi sensibili alla temafloxacina.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale TEMABIOTIC è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 9/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «TEMADIE» (temafloxacina cloridrato).

Titolare A.I.C.: ICI Italia S.p.a. - Divisione ICI Pharma, codice fiscale 00735390155, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo n. 25.

Produttore: Abbott S.p.a.; stabilimento di Campoverde di Aprilia (Latina); le operazioni terminali confezionamento sono effettuate sia presso lo stabilimento di Campoverde di Aprilia, sia presso lo stabilimento ICI Italia S.p.a., sito in Caponago (Milano), via delle Industrie, nel quale si effettua, altresì, il controllo sul prodotto finito.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) blister da 8 compresse ricoperte da mg 300;
codice: 028219020 (in base 10) OUX5ND (in base 32);
classe: *b)*, per un periodo di mesi sei;

b) blister da 4 compresse ricoperte da mg 600;
codice: 028219044 (in base 10) OUX5P4 (in base 32);
classe: *b)*, per un periodo di mesi sei.

Composizione:

ogni compressa ricoperta da mg 300 contiene: principio attivo temafloxacina cloridrato mg 330,0, pari a temafloxacina mg 300,0; eccipienti: lattosio mg 168,75, sodio amido glicolato mg 60,0, idrossipropilcellulosa mg 20,35, cellulosa microcristallina mg 150,0, magnesio stearato mg 7,5, talco mg 15,0 metilidrossipropilcellulosa mg 12,2, biossido di titanio mg 6,8, polietilenglicole 400 mg 3,4, glicole propilenico mg 2,3;

ogni compressa ricoperta da mg 600 contiene: principio attivo temafloxacina cloridrato mg 660,0, pari a temafloxacina mg 600,0; eccipienti: lattosio mg 200,0, sodio amido glicolato mg 60,0, idrossipropilcellulosa mg 29,7, cellulosa microcristallina mg 200,0, magnesio stearato mg 10,0, talco mg 20,0 crospovidone mg 60,0, metilidrossipropilcellulosa mg 18,6, biossido di titanio mg 9,9, polietilenglicole 400 mg 5,0, glicole propilenico mg 3,7.

Indicazioni terapeutiche: TEMADIE è indicata nel trattamento delle infezioni delle vie respiratorie e delle vie urinarie sostenute da germi sensibili alla temafloxacina.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale TEMADIE è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 10/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «VASOREMA» (eparansolfato) compresse gastroresistenti.

Titolare A.I.C.: Vita Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Boucheron, 14, codice fiscale 00472250018.

Produttore: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. nello stabilimento consortile di Reggello (Firenze). Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla Vita Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento di Torino, via Boucheron, 14.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 compresse gastroresistenti da 40 mg;
codice: 027498029 (in base 10) OU75KF (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992.

Composizione: una compressa contiene: eparansolfato mg 40; eccipienti: lattosio mg 89, cellulosa microcristallina mg 20, silice precipitata mg 0,3, magnesio stearato mg 0,7, metilmetacrilati mg 4.

Indicazioni terapeutiche: patologie vascolari a rischio trombotico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 16/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «IMIGRAN» (sumatriptan succinato).

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235.

Produttore: Glaxo Operations U.K. Ltd. Barnard Castle (Gran Bretagna) Vetter Pharma - Fertigung GmbH e Co KG Ravensburg (Germania). Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate, oltre che negli stabilimenti delle citate società estere, anche negli stabilimenti consortili siti in Verona, via A. Fleming, 2, in San Polo di Torrile (Parma) e nello stabilimento sito in San Prospero sulla Secchia (Modena).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 2 siringhe pre-riempite da 6 mg con autoiniettore uso sottocutaneo;
codice: 027975010 (in base 10) OUPRC2 (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992;

b) 2 siringhe pre-riempite da 6 mg uso sottocutaneo;
codice: 027975034 (in base 10) OUPRCU (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992;

c) 4 compresse da 100 mg;
codice: 027975059 (in base 10) OUPRDM (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992.

Composizione:

una siringa contiene: sumatriptan succinato 8,4 mg pari a sumatriptan 6 mg; eccipienti: sodio cloruro 3,5 mg, acqua p.p.i.q.b. a 0,5 ml;

una compressa rivestita contiene: sumatriptan succinato 140,0 mg pari a sumatriptan 100 mg; eccipienti: lattosio 140,0 mg, cellulosa microcristallina 15,5 mg, carbossimetilcellulosa sodica 3,0 mg, magnesio stearato 1,5 mg, metilidrossipropilcellulosa 9,3 mg, titanio biossido 1,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: IMIGRAN iniettabile e compresse è indicato per il trattamento dell'attacco acuto di emicrania con o senza aura. IMIGRAN iniettabile è anche indicato per il trattamento della cefalea a grappolo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 17/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «SUMADOL» (sumatriptan succinato).

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi, 330, codice fiscale 00737420158.

Produttore: Glaxo Operations U.K. Ltd Barnard Castle (Gran Bretagna) Vetter Pharma - Fertigung GmbH e Co KG Ravensburg (Germania). Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate, oltre che negli stabilimenti delle citate società estere, anche negli stabilimenti consortili siti in Milano, via F. Testi, 330, in Verona, via A. Fleming, 2, in San Polo di Torrile (Parma) e nello stabilimento sito in San Prospero sulla Secchia (Modena).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19 comma 4, legge n. 67/1988:

a) 2 siringhe pre-riempite da 6 mg con autoiniettore uso sottocutaneo;
codice: 027977014 (in base 10) OUPT9Q (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992;

b) 2 siringhe pre-riempite da 6 mg uso sottocutaneo;
codice: 027977038 (in base 10) OUPTBG (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992;

c) 4 compresse da 100 mg;
codice: 027977053 (in base 10) OUPTBX (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992.

Composizione:

una siringa contiene: sumatriptan succinato 8,4 mg pari a sumatriptan 6 mg; eccipienti: sodio cloruro 3,5 mg, acqua p.p.i.q.b. a 0,5 ml;

una compressa rivestita contiene: sumatriptan succinato 140,0 mg pari a sumatriptan 100 mg; eccipienti: lattosio 140,0 mg, cellulosa microcristallina 15,5 mg, carbossimetilcellulosa sodica 3,0 mg, magnesio stearato 1,5 mg, metilidrossipropilcellulosa 9,3 mg, titanio biossido 1,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: SUMADOL iniettabile e compresse è indicato per il trattamento dell'attacco acuto di emicrania con o senza aura. SUMADOL iniettabile è anche indicato per il trattamento della cefalea a grappolo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 18/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «PERMICRAN» (sumatriptan succinato).

Titolare A.I.C.: Ellem industria farmaceutica S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Ticinese, 89, codice fiscale 101289800157.

Produttore: Glaxo Operations U.K. Ltd Barnard Castle (Gran Bretagna) Vetter Pharma - Fertigung GmbH e Co KG Ravensburg (Germania). Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate, oltre che negli stabilimenti delle citate società estere, anche negli stabilimenti consortili siti in Verona, via A. Fleming, 2, in San Polo di Torrile (Parma), nello stabilimento di San Prospero sulla Secchia (Modena) e in quello della Ellem industria farmaceutica S.r.l., sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 2 siringhe pre-riempite da 6 mg con autoiniettore uso sottocutaneo;
codice: 027976012 (in base 10) OUPSBD (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992;

b) 2 siringhe pre-riempite da 6 mg uso sottocutaneo;
codice: 027976036 (in base 10) OUPSC4 (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992;

c) 4 compresse da 100 mg;
codice: 027976051 (in base 10) OUPSCM (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992.

Composizione:

una siringa contiene: sumatriptan succinato 8,4 mg pari a sumatriptan 6 mg; eccipienti: sodio cloruro 3,5 mg, acqua p.p.i.q.b. a 0,5 ml;

una compressa rivestita contiene: sumatriptan succinato 140,0 mg pari a sumatriptan 100 mg; eccipienti: lattosio 140,0 mg, cellulosa microcristallina 15,5 mg, carbossimetilcellulosa sodica 3,0 mg, magnesio stearato 1,5 mg, metilidrossipropilcellulosa 9,3 mg, titanio biossido 1,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: PERMICRAN iniettabile e compresse è indicato per il trattamento dell'attacco acuto di emicrania con o senza aura. PERMICRAN iniettabile è anche indicato per il trattamento della cefalea a grappolo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 19/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «SUMIGRENE» (sumatriptan succinato).

Titolare A.I.C.: Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Produttore: Glaxo Operations U.K. Ltd Barnard Castle (Gran Bretagna) Vetter Pharma - Fertigung GmbH e Co KG Ravensburg (Germania). Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate, oltre che negli stabilimenti delle citate società estere, anche negli stabilimenti consortili siti in Verona, via A. Fleming, 2, in San Polo di Torrile (Parma), nonché nello stabilimento sito in San Prospero sulla Secchia (Modena) e in quello della Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., sito in Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 2 siringhe pre-riempite da 6 mg con autoiniettore uso sottocutaneo;
codice: 027987015 (in base 10) OUQ327 (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992;

b) 2 siringhe pre-riempite da 6 mg uso sottocutaneo;
codice: 027987039 (in base 10) OUQ32Z (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992;

c) 4 compresse da 100 mg;
codice: 027987054 (in base 10) OUQ33G (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992.

Composizione:

una siringa contiene: sumatriptan succinato 8,4 mg pari a sumatriptan 6 mg; eccipienti: sodio cloruro 3,5 mg, acqua p.p.i.q.b. a 0,5 ml;

una compressa rivestita contiene: sumatriptan succinato 140,0 mg pari a sumatriptan 100 mg; eccipienti: lattosio 140,0 mg, cellulosa microcristallina 15,5 mg, carbossimetilcellulosa sodica 3,0 mg, magnesio stearato 1,5 mg, metilidrossipropilcellulosa 9,3 mg, titanio biossido 1,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: SUMIGRENE iniettabile e compresse è indicato per il trattamento dell'attacco acuto di emicrania con o senza aura. SUMIGRENE iniettabile è anche indicato per il trattamento della cefalea a grappolo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto indicate nuove forme farmaceutiche di specialità medicinali.

Decreto n. 12/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «BROS» (fosfatidilserina), nuova forma farmaceutica: bustine di polvere da mg 100 e da mg 200.

Titolare AIC: Fidia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A, codice fiscale 00204260285.

Produttore: La specialità medicinale BROS, nella forma bustine da mg 100 e da mg 200, è prodotta come di seguito indicato:

effettuazione dei controlli e della fase produttiva relativa alla miscelazione del principio attivo con il componente lecitina di soia da parte della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento consortile, sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica;

effettuazione delle rimanenti fasi produttive e di confezionamento da parte della società Inpharzam S.A. nello stabilimento sito in Cadempino (Svizzera).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 30 bustine di polvere × mg 100;
codice: 025207073 (in base 10) OS1891 (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza dal 1° gennaio 1992;

b) 20 bustine di polvere da 200 mg;
codice: 025207085 (in base 10) OS189F (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza dal 1° gennaio 1992.

Composizione: la composizione della specialità medicinale è la seguente:

bustine di polvere da mg 100: 1 bustina contiene: componente attivo fosfatidilserina (3-sn-fosfatidil)-L-serina 100,0 mg;

altri componenti: sodio ascorbato 5 mg, aspartame 5 mg, silice coloidale 10 mg, lecitina di soia 30 mg, aroma naturale 40 mg, mannitolo 350 mg, fruttosio q.b.a. 1,5 g;

bustine di polvere da mg 200: 1 bustina contiene: componente attivo fosfatidilserina (3-sn-Fosfatidil)-L-serina 200,0 mg;

altri componenti: sodio ascorbato 10 mg, aspartame 10 mg, silice colloidale 20 mg, lecitina di soia 60 mg, aroma naturale 80 mg, mannitolo 700 mg, fruttosio q.b.a. 3,0 g.

Indicazioni terapeutiche: sindromi primarie e secondarie di deterioramento cognitivo presenile e senile.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 14/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «SENEFOR» (fosfatidilserina), nuova forma farmaceutica: bustine di polvere da mg 100 e da mg 200.

Titolare AIC: Ellem industria farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89, codice fiscale 10128980157.

Produttore: La specialità medicinale SENEFOR, nella forma bustine da mg 100 e da mg 200, è prodotta come di seguito indicato:

effettuazione della fase produttiva relativa alla miscelazione del principio attivo con il componente lecitina di soia da parte della società Fidia S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A;

effettuazione delle rimanenti fasi produttive e di confezionamento da parte della società Inpharzam S.A. nello stabilimento sito in Cadempino (Svizzera);

effettuazione dei controlli sul prodotto finito da parte della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento consortile sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 30 bustine di polvere × mg 100;
codice: 025963099 (in base 10) OSSBLV (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza dal 1° gennaio 1992;

b) 20 bustine di polvere da 200 mg;
codice: 025963101 (in base 10) OSSBLX (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992.

Composizione: la composizione della specialità medicinale è la seguente:

bustine di polvere da mg 100: 1 bustina contiene: componente attivo fosfatidilserina (3-sn-fosfatidil)-L-serina 100,0 mg;
altri componenti: sodio ascorbato 5 mg, aspartame 5 mg, silice colloidale 10 mg, lecitina di soia 30 mg, aroma naturale 40 mg, mannitolo 350 mg, fruttosio q.b.a. 1,5 g;

bustine di polvere da mg 200: 1 bustina contiene: componente attivo fosfatidilserina (3-sn-fosfatidil)-L-serina 200,0 mg;
altri componenti: sodio ascorbato 10 mg, aspartame 10 mg, silice colloidale 20 mg, lecitina di soia 60 mg, aroma naturale 80 mg, mannitolo 700 mg, fruttosio q.b.a. 3,0 g;

Indicazioni terapeutiche: sindromi primarie e secondarie di deterioramento cognitivo pre-senile e senile.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni delle sotto indicate specialità medicinali.

Decreto n. 13/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «BROS» (fosfatidilserina), capsule da mg 100 nuova confezione: 30 capsule × mg 100.

Titolare AIC: Fidia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A, codice fiscale 00204260285.

Produttore: la confezione 30 capsule da mg 30 è prodotta e controllata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento consortile sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.
Le operazioni di incapsulamento (in capsule di gelatina molle) della confezione medesima vengono effettuate dalla società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 30 capsule da mg 100 in blister;
codice: 025207059 (in base 10) OS188M (in base 32);
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 40% con decorrenza dal 1° gennaio 1992;

Indicazioni terapeutiche: sindromi primarie e secondarie di deterioramento cognitivo pre-senile e senile.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della confezione è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza dell'efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 15/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «SENEFOR» (fosfatidilserina), capsule da mg 100 nuova confezione: 30 capsule da mg 100.

Titolare AIC: Ellem industria farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89, codice fiscale 10128980157.

Produttore: la nuova confezione 30 capsule da mg 100 è prodotta dalla società Fidia S.p.a nello stabilimento consortile sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.

Le operazioni di incapsulamento (in capsule di gelatina molle) della confezione medesima vengono effettuate dalla società R.P Scherer S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Aprilia (Latina), mentre i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società Ellem industria farmaceutica S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 30 capsule da mg 100 in blister;
codice: 025963075 (in base 10) OSSBL3 (in base 32);
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza dal 1° gennaio 1992.

Indicazioni terapeutiche: sindromi primarie e secondarie di deterioramento cognitivo pre-senile e senile.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della confezione è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 1/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «INFLUVIRUS» (vaccino antinfluenzale polivalente) fiala-siringa × ml 0,5, fiala iniettabile × ml 0,5.

Titolare AIC: Istituto sieroterapico milanese «S. Belfanti», con sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin n. 22, codice fiscale 00825190150.

Oggetto del decreto: variazione del produttore; produzione e controllo sono ora effettuati dalla società Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. di Castelvecchio Pascoli (Lucca), nello stabilimento consortile sito in S. Antimo (Napoli).

Decreto n. 2/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «INFLUVIRUS SB» (vaccino antinfluenzale polivalente) forma: fiala iniettabile × ml 0,5.

Titolare AIC: Istituto sieroterapico milanese «S. Belfanti», con sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin n. 22, codice fiscale 00825190150.

Oggetto del decreto: variazione del produttore; produzione e controllo sono ora effettuati dalla società Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. di Castelvecchio Pascoli (Lucca), nello stabilimento consortile sito in S. Antimo (Napoli).

Decreto n. 4/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «PRATICEF» (cefonicid).

Titolare AIC: farmaceutici CABER S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 7, codice fiscale 00964710388.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata, con autorizzazione a fare effettuare la produzione ed il confezionamento della ISF S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina 1040; i controlli vengono effettuati dalla Farmaceutici Caber nello stabilimento consortile sito in Ronco Scrivia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 5/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «QUINAZIL».
28 compresse mg 5;
28 compresse mg 10;
14 compresse mg 20.

Titolare AIC: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora, 22/24, codice fiscale 00408570489.

Oggetto del decreto: variazione del produttore; la produzione è ora effettuata dalla Parke Davis S.p.a. Milano, nello stabilimento sito in Lainate (Milano); i controlli continuano a essere effettuati dalla società Malesci, nello stabilimento di Firenze, via Paisiello.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

Decreto n. 6/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «PROPULM» (procaterolo) nelle forme 30 compresse × mcg 50; «10» aerosol dosato (bomboletta da 200 erogazioni) e «25» aerosol dosato (bomboletta da 200 erogazioni).

Titolare AIC: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale 01513360345.

Oggetto del decreto: autorizzazione alla modifica di composizione, limitatamente agli eccipienti, secondo la formulazione di seguito indicata:

compresse × 1 mcg 50: 1 compressa contiene: lattosio mg 63,968, crospovidone mg 1,5, cellulosa microcristallina mg 28, silice precipitata mg 1, magnesio stearato mg 0,7, talco mg 4,78;

aerosol dosato «10»: 1 bomboletta contiene: lecitina di soia mg 2,982, triclorofluorometano mg 3728,358, diclorodifluorometano mg 9866,600;

aerosol dosato «25»: 1 bomboletta contiene: lecitina di socia mg 7,564, triclorofluorometano mg 3720,686, difluorometano mg 9866,600.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 dicembre 1991.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 11/1991 del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: CARDIMET (L-Carnitina); precedente denominazione: CARNIDEX.

Titolare AIC: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Menotti, 1/A codice fiscale 09674060158.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'AIC a nome della società sopra indicata, con modifica della denominazione del prodotto e autorizzazione a fare effettuare la produzione dalla società Pierrel S.p.a nello stabilimento consortile sito in Capua (Caserta).

Provvedimento n. M1/37

Specialità medicinale: «RETIN A» (tretinoina) crema.

Titolare AIC: Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese, viale Europa, 51/53.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche a «fotodanneggiamento cutaneo».

Decorrenza dell'efficacia del provvedimento: 2 dicembre 1991.

L'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

91A5257

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito indicati è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali:

Decreto n. 7843/R del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: SENEFOR (fosfatidilserina).

Titolare AIC: Ellem industria farmaceutica S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, Corso Ticinese, 89, codice fiscale n. 10128980157.

Oggetto del decreto di revoca: confezioni da 20 capsule da mg 100 (codice 025963012).

Decorrenza del decreto di revoca: 2 dicembre 1991.

I lotti in commercio della confezione predetta devono essere ritirati entro il 2 aprile 1992, dopo quest'ultima data non possono essere più venduti.

Decreto n. 7844/R del 28 novembre 1991

Specialità medicinale: «BROS» (fosfatidilserina).

Titolare AIC: Fidia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Abano Terme, via Ponte della Fabbrica 3/A, codice fiscale n. 00204260285.

Oggetto del decreto: confezione da 20 capsule da mg 100 (codice 025963012).

Decorrenza del decreto di revoca: 2 dicembre 1991.

I lotti in commercio della confezione predetta devono essere ritirati entro il 2 aprile 1992; dopo quest'ultima data non possono essere più venduti.

91A5258

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla Cooperativa alleanza ortofrutticola S.r.l., in Mesagne

Con decreto ministeriale 2 novembre 1991 la riscossione del carico tributario di L. 2.550.593.230, dovuto dalla Cooperativa allenza ortofrutticola, con sede in Mesagne, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Brindisi nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A5260

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia-Romagna

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00459 del 29 ottobre 1991

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Ferrara:

grandinate del 14 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Ostellato;

grandinate del 15 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Comacchio, Copparo, Ferrara, Masi Torello, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda, Voghiera;

venti impetuosi del 15 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Comacchio, Copparo, Ferrara, Masi Torello, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda, Voghiera.

Ravenna:

grandinate del 29 giugno 1991 nel territorio dei comuni di Bagnacavallo.

La regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

91A5261

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Lombardia, Marche e Liguria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00443 del 19 ottobre 1991

REGIONE LOMBARDIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Pavia:

piogge persistenti dal 21 settembre 1990 al 20 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Castana, Casteggio, Cergnago, Cigognola, Codevilla, Confienza, Copiano, Corvino San Quirico, Cozzo, Ferrera Erbognone, Fortunago, Gambolò, Giussago, Godiasco, Golferenzo, Langosco, Lirio, Lungavilla, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pietra De' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca De' Giorgi, Rocca Susella, Rosasco, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, Sannazzaro De' Burgondi, Santa Giuletta, Santa Maria Della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Tromello, Valeggio, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Volpara, Zavattarello, Zenevredo, Zerbolò, Zinasco.

Varese:

eccesso di neve del 24 novembre 1990, del 25 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Arcisate, Cassano Valcuvia, Curiglia con Monteviasco, Maccagno, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla sponda del Lago Maggione, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca;

piogge persistenti dal 31 dicembre 1990 al 1° febbraio 1991 nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino.

Decreto ministeriale n. 91/00427 del 19 ottobre 1991

REGIONE MARCHE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Ascoli Piceno:

gelate dal 15 gennaio 1991 al 15 febbraio 1991 nel territorio dei comuni di Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cupra Marittima, Falerone, Folignano, Force, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Maltignano, Massignano, Montalto delle Marche, Montappone, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Montegiorgio, Montegranaro, Montelparo, Montemonaco, Moresco, Offida, Ortezzano, Palmiano, Pedaso, Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Rapagnano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Torre San Patrizio, Venarotta.

Macerata:

gelate dal 15 gennaio 1991 al 15 febbraio 1991 nel territorio dei comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata,

Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecosaro, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Urbisaglia, Ussita, Visso.

Decreto ministeriale n. 91/00441 del 19 ottobre 1991

REGIONE LIGURIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Imperia:

gelate dal 1° febbraio 1991 al 10 febbraio 1991 nel territorio dei comuni di Airole, Apricale, Baiardo, Castel Vittorio, Castellaro, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Pompeiana, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Terzorio, Vallebona, Ventimiglia.

Le regioni, Lombardia, Marche e Liguria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

91A5263

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione ad aprire ed esercitare uno stabilimento d'imbottigliamento in Orvieto e a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Sorgente Tione».

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 551 del 4 novembre 1991 la Panna S.p.a., con sede in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 68 e domicilio in Orvieto, via Garibaldi n. 18, è stata autorizzata ad aprire ed esercitare uno stabilimento d'imbottigliamento in Orvieto (Terni) ed a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Tione», nei tipi liscia e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di PET e di cartone politenato.

91A5268

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 12 febbraio 1991, n. 173, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 15 marzo 1991, prot. n. 1809/1618, la società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilia, 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata alla modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «S. Giuliano» di Viserba di Rimini (Forlì) per l'aggiornamento dell'analisi chimica e fisico-chimica.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 23 aprile 1991, n. 1128, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 24 maggio 1991, prot. n. 3322/2722-1, la società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede a Piacenza, via IV Novembre, 132 e stabilimento in S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma), via Giovanni XXIII, codice fiscale n. 00723650339, è stata autorizzata alla modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «S. Andrea» di S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 23 aprile 1991, n. 1129, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 24 maggio 1991, prot. n. 3323/2722-2, la società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede in Piacenza, via IV Novembre, 132 e stabilimento in S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma), via Giovanni XXIII, codice fiscale n. 00723650339, è stata autorizzata alla modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Lidia» di S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 23 aprile 1991, n. 1130, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 24 maggio 1991, prot. n. 5324/2722-3, la società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede in Piacenza, via IV Novembre, 132 e stabilimento in S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma), via Giovanni XXIII, codice fiscale n. 00723650339, è stata autorizzata alla modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fontechiara» di S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 14 maggio 1991, n. 1461, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 14 giugno 1991, prot. n. 3782/3131, la società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede a Piacenza, via IV Novembre, 132 e stabilimento in S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma), via Giovanni XXIII, codice fiscale n. 00145620340, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita l'acqua minerale naturale denominata «S. Andrea» di S. Andrea dei Bagni di Medesano (Parma) in contenitori di polietilene tereftalato atossico (PET) da 1500 ml.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 14 maggio 1991, n. 1464, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 14 giugno 1991, prot. n. 3785/3165, la società S.E.M. - Sorgenti emiliane Modena, con sede e stabilimento in Fanano (Modena), frazione Ospitale, via Capanna Tassoni, 219/D, codice fiscale n. 001583280365, è stata autorizzata alla modifica delle etichette per aggiornamento delle analisi dell'acqua minerale naturale denominata «Monte Cimone» ed al confezionamento della stessa anche in contenitori di vetro della capacità di 75 cl e in contenitori di polietilene tereftalato atossico (PET) della capacità di 25 e di 33 cl.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

91A5267

PREFETTURA DI NAPOLI

Autorizzazione all'Istituto universitario orientale di Napoli ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli 26 agosto 1991, prot. n. 101216/1.27.5 - 2ª Sett. A, l'Istituto universitario orientale di Napoli è stato autorizzato ad acquistare l'immobile, sito in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 16, di proprietà della Ge.Sa.Mar. S.r.l. per l'importo di L. 11.750.000.000 oltre IVA ed oneri accessori.

91A5266

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 8 2 0 9 1 *

L. 1.200